

Es. n. 208 / 2016 R.G.

promossa da [REDACTED].

nei confronti di [REDACTED]



## TRIBUNALE DI CUNEO

### Il Giudice dell'esecuzione

Letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede,  
sentite le parti, ritenuta la propria competenza,  
vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dagli esecutati;  
rilevato che gli oppositori, soci della [REDACTED], società ammessa alla procedura di  
concordato preventivo, sostengono che, a norma dell'art. 184 L.F., l'esecuzione intrapresa  
dalla [REDACTED] deve ritenersi improcedibile anche nei loro confronti;  
rilevato peraltro che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, "non  
solo i soci illimitatamente responsabili, ma anche il loro patrimonio personale resta estraneo  
alla procedura di concordato preventivo. Infatti, gli artt. 167, 168 e 169 l. fall. disciplinano,  
come recita la rubrica del capo in cui sono inseriti, gli effetti dell'ammissione al concordato  
preventivo; e tali effetti sono, naturalmente, disciplinati in relazione al debitore ammesso alla  
procedura e, quindi, nella specie, in relazione alla società e non ai soci illimitatamente  
responsabili. Né si potrebbe mai escludere, per i creditori particolari del socio, la possibilità di  
iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, considerato che il  
concordato della società viene approvato da maggioranze formatesi in un procedimento al  
quale i creditori particolari del socio rimangono estranei, cosicché gli stessi non possono  
essere privati neppure temporaneamente della garanzia rappresentata dal patrimonio del loro  
debitore" (così Cass. 30.08.2001, n. 11343);  
ritenuto pertanto che la disposizione contenuta nell'art. 184 legge fall., che estende ai soci  
illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato  
preventivo, si riferisca ai soli debiti sociali, "nel senso che il pagamento della percentuale  
concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare  
l'estensione della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo ad essa", e che pertanto,  
agli atti di disposizione del socio non può essere estesa la disciplina dettata dall'art. 167 legge  
fall., che prevede l'inopponibilità, ai creditori sociali anteriori alla procedura, degli atti di  
disposizione posti in essere dal debitore ammesso alla procedura, che va identificato nella sola  
società (v. Cass. sopra citata);  
ritenuto quindi che l'esecuzione proposta dalla [REDACTED] non possa considerarsi  
improcedibile nei confronti degli attuali oppositori, non rilevando a tal fine, nei loro confronti,



l'ammissione della [REDACTED] alla procedura di concordato preventivo;  
rilevato inoltre che il beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 cod. civ. può applicarsi soltanto ad un titolo formatosi esclusivamente nei confronti della società, mentre, nel caso in esame, il titolo azionato riguarda anche gli attuali opposenti;  
rilevato che i "gravi motivi" idonei a legittimare la sospensione dell'esecuzione sono evidentemente legati alla delibazione del probabile fondamento dell'opposizione, e non al pregiudizio che deriverebbe al debitore dalla minacciata esecuzione, poiché il danno da espropriazione forzata è sempre, per definizione, legittimo, in quanto riflesso della scelta legislativa di privilegiare la realizzazione dei crediti e costituisce soltanto un elemento accessorio della valutazione demandata al Giudice in questa sede, valutazione che deve principalmente incentrarsi sull'esistenza del fumus boni iuris;  
rilevato quindi che il Giudice dell'esecuzione può disporre la sospensione del processo esecutivo soltanto sulla base di una valutazione prognostica della consistenza giuridica dell'opposizione, e quindi in presenza del c.d. fumus boni iuris, attesa la natura cautelare del provvedimento di sospensione, così come riconosciuta dalla Suprema Corte nella sentenza resa a Sezioni Unite in data 19.10.2007, n. 21860;  
ritenuto che, per quanto sopra esposto, le argomentazioni avanzate dagli opposenti non siano idonee a supportare, né tantomeno a fondare, un accertamento sommario e/o di verosimiglianza dell'inesistenza della pretesa creditoria della creditrice procedente, per cui non possono ritenersi sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. per la sospensione della procedura esecutiva in questione;  
ritenuto infine che occorre provvedere alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di giudizio, da porre a carico degli opposenti e da parametrarsi al valore del debito, a favore del creditore che si è costituito;  
visto l'art. 624 c.p.c.

respinge

l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da [REDACTED];  
visto l'art. 616 c.p.c.

fissa

il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito secondo gli artt. 163 e segg. c.p.c., previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà;

dichiara

tenuti e condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali sostenute da [REDACTED] nella presente fase del giudizio, spese che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.

Cuneo 19/12/2016

Il Giudice dell'esecuzione  
dr. Rodolfo Magri

